



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: Libertà di pensiero, coscienza e religione – Libertà religiosa individuale

Titolo: *Tra diritti religiosi dei genitori e rispetto dell’autonomia scolastica, quale spazio di tutela per il “best interest of the child”? Qualche considerazione alla luce del caso Osmanoglu et Kocabaş c. Suisse.*

Autore: SILVIA ANGELETTI

Sentenza di riferimento: Corte eur.dir.uomo, Terza Sezione, sentenza *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse*, 10 gennaio 2017 (ricorso n. 29086/12)

Parametro convenzionale: Art. 9 CEDU

Parole chiave: educazione; scuola; religione; insegnamento; minore; famiglia; uguaglianza; non discriminazione

Abstract: The ECtHR case *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse* deals with parents’ religious rights, school autonomy and children’s rights to education and equality. The Court declared that the refusal by the school authorities to grant two young Muslim girls an exemption from swimming classes, for religious reasons (the classes are mixed until the age of puberty) does not violate their parents’ freedom of religion. The refusal was found legitimate on the grounds that sport activities in primary schools are designed to foster social inclusion and integration of pupils and, in so doing, the school authorities had exercised their rights to freely apply internal educational rules and adopt their own curricula. It will be assumed here that, from an international human rights perspective, the Court’s ruling complied with the legal standards provided by the Convention on the Rights of the Child, regarding equality between the sexes and non-discrimination in the matter of education. The refusal of the parents to let their daughters attend the swimming classes would have prejudiced their right to fully participate in school activities, without discrimination towards male students.

Introduzione 1. La controversia *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse* nel giudizio di fronte alla Corte Europea dei diritti umani. 2. La decisione di Strasburgo: l’“*individual approach*” nella definizione dei contenuti della libertà di coscienza e di religione. 3. Lo spazio dell’autonomia della scuola nel conflitto con l’autorità genitoriale 4. La posta in gioco: l’uguaglianza di genere nell’educazione dei minori.

Introduzione

Con la decisione nel caso *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse* la Corte europea dei diritti umani segna un importante passo in avanti nel riconoscimento dei diritti dei minori nelle questioni educative, una materia che da sempre costituisce un banco di prova impegnativo per le politiche statali e la cui complessità



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

crece in un contesto di pluralismo etnico, culturale e religioso. L’istruzione e l’educazione delle giovani generazioni coinvolgono più soggetti, portatori ciascuno di propri diritti e potenzialmente in conflitto con quelli altrui.

Un primo sguardo al diritto internazionale suggerisce di attribuire un ruolo di primo piano al diritto dei genitori di dare ai figli l’educazione più conforme ai propri convincimenti morali e religiosi. È questo l’obiettivo delle numerose disposizioni (art. 13 ICESCR; art. 18 ICCPR; art. 2, Primo Protocollo CEDU; art. 14 Carta dei diritti fondamentali UE) che impongono agli Stati di rispettare tale prerogativa nell’esercizio delle funzioni educative.

D’altro canto, ogni Stato gode di un legittimo interesse a promuovere, attraverso i progetti educativi scolastici, quei principi e valori che informano di sé le regole basilari della convivenza sociale, sancite nel dettato costituzionale e confermate dagli impegni assunti in ambito internazionale a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al centro si situa l’interesse del minore, punto di incontro dell’esercizio delle libertà delle istituzioni familiari e pubbliche ma anche autonomo soggetto in formazione, titolare di un proprio diritto di libertà religiosa e di educazione.

L’attuale e articolato sistema di protezione internazionale dei diritti dei minori si fa carico di questo intreccio di relazioni, individuando nel *best interest of the child* (art.3 CRC) il punto di arrivo di un complesso normativo che mira a risolvere le tensioni possibili tra i diversi soggetti coinvolti nel segno della garanzia di colui che rimane, in fin dei conti, il destinatario principale di ogni intervento.

Il superiore interesse del minore costituisce il nucleo centrale degli argomenti accolti dalla Corte di Strasburgo nel caso qui in esame. Nella specie, esso trova realizzazione nella possibilità per le bambine di prendere parte a pieno titolo alle attività scolastiche, muovendo i primi passi in una vita sociale di relazione che rispetti le condizioni di uguaglianza con i coetanei maschi.

E’ proprio a partire da questa osservazione che il caso *Osmanoğlu* si presta ad una lettura fondata sui diritti riconosciuti ai minori nel sistema internazionale di tutela dei diritti umani. In forza di tali disposizioni, nel processo di bilanciamento che vede coinvolti il diritto di libertà religiosa (dei genitori) e il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione per ragioni di sesso (delle minorenni), occorre assicurare che l’esercizio del diritto dei primi non si risolva in una *deminutio* per la tutela delle seconde. A questi fini, la garanzia di autonomia del progetto educativo della scuola pubblica può costituire un valido strumento di aiuto, come la sentenza in esame sembra suggerire.

1. La controversia *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse* nel giudizio di fronte alla Corte Europea dei diritti umani

Due coniugi aventi doppia nazionalità, svizzera e turca, genitori di tre bambine, due delle quali in età scolare (di sette e nove anni) si rivolgono ai giudici europei al termine di una lunga controversia giudiziaria iniziata nei confronti delle autorità scolastiche pubbliche.

Le due bambine sono iscritte in una scuola primaria della città di Basilea. Il regolamento vigente nel Cantone di Basilea prevede che, in base ai programmi scolastici, almeno tre ore alla settimana siano dedicate alle attività sportive, tra le quali figurano corsi di nuoto obbligatori. I corsi sono misti fino al sesto anno di scuola (corrispondente all’incirca ai 12 anni degli alunni), dopo il quale vengono impartiti separatamente a maschi e femmine. Un’apposita direttiva scolastica (“Note sul trattamento delle questioni religiose nella scuola”) precisa che, per venire incontro alle esigenze religiose delle



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

famiglie, è prevista una dispensa dai corsi di ginnastica e di nuoto per le alunne ma solo dopo il raggiungimento dell’età della pubertà.

I due ricorrenti, descritti nella sentenza come “ferventi praticanti della religione musulmana”, chiedono una dispensa per le loro figlie dai corsi di nuoto misti, facendo valere un impedimento di ordine religioso.

In realtà, essi ammettono che non vi sia alcuna prescrizione coranica che imponga di coprire il corpo femminile prima del raggiungimento della pubertà, tuttavia è loro convinzione che le due bambine debbano essere già abituate ai precetti che saranno loro applicati nel giro di pochi anni.

Sostenendo la prevalenza dei propri diritti educativi sulle scelte della scuola, i genitori si mostrano fermi nella loro decisione di non far partecipare le figlie ai corsi di nuoto, nonostante siano ripetutamente invitati dalla direttrice dell’Istituto e dal capo Dipartimento dell’Istruzione pubblica a tornare sulle loro posizioni e a tentare di trovare un compromesso che tenga conto delle aperture concesse dalla scuola (tra queste, il fatto che sono garantiti spogliatoi separati e che è permesso alle bambine di seguire i corsi di nuoto indossando il burkini).

In assenza dei presupposti per ottenere una dispensa (accordata, come detto, solo dopo una certa età oppure per motivi di salute), ai due ricorrenti viene comminata una sanzione pecuniaria, come previsto in caso di mancato adempimento degli obblighi genitoriali e, al termine di una *querelle* giudiziaria avviata dai genitori, è il Tribunale Federale a porre fine alla vicenda, rigettando le pretese dei ricorrenti.

Ad avviso dei giudici svizzeri, il rifiuto delle autorità scolastiche di dispensare le due minorenni dai corsi di nuoto misti non viola la libertà di coscienza e di religione dei genitori. Attesa, infatti, la presenza di correttivi appositamente individuati per venire incontro alle esigenze delle famiglie e la facoltà di dispensa per le alunne più grandi, non si può accettare che l’adempimento degli obblighi scolastici sia disatteso dai genitori adducendo motivazioni religiose.

Il Tribunale rileva che sono proprio le finalità che quell’obbligo è diretto a conseguire a determinarne la necessaria prevalenza. La partecipazione dei bambini e delle bambine in età scolare ai corsi di nuoto non ha, infatti, l’unico intento di insegnare loro una pratica sportiva, quanto piuttosto quello di aiutare i minori a sviluppare le proprie capacità di relazione, con l’obiettivo di conseguire - nel complesso più ampio di un curriculum scolastico disegnato a questi fini - l’effettiva integrazione sociale degli alunni, indipendentemente dalle loro origini, cultura o religione.

È interessante osservare come alla formulazione di questo criterio il Tribunale federale svizzero sia giunto in realtà in tempi recenti, sotto l’influenza di un consistente aumento della popolazione immigrata di religione musulmana (i dati citati nella sentenza indicano in circa 150.000 gli immigrati musulmani in Svizzera nel 1990 e in 800.000 quelli presenti nel 2008).

In proposito, la Corte europea ricorda che nel 1993 i giudici federali, in un analogo caso riguardante il rifiuto di partecipare ai corsi di nuoto misti, avevano riconosciuto la prevalenza delle convinzioni religiose dei genitori sul rispetto degli obblighi scolastici e persino sugli interessi del minore stesso, a patto che non fossero in gioco diritti superiori, come quello alla salute o all’uguaglianza tra uomini e donne.

Quindici anni più tardi, invece, il Tribunale svizzero aveva ribaltato la propria decisione, questa volta enfatizzando le finalità di socializzazione, di sicurezza e di uguaglianza legate alle pratiche sportive ed affermando la necessità di insegnare ai minori (soprattutto stranieri) il rispetto per le tradizioni e i costumi locali, al fine di raggiungere un’effettiva integrazione sociale.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

2. La decisione di Strasburgo: l’*“individual approach”* nella definizione dei contenuti della libertà di coscienza e di religione.

La controversia sottoposta ai giudici europei si inserisce nel quadro di una materia che trova un preciso riferimento normativo nell’art. 2 del Primo Protocollo della CEDU ed è entro la cornice giuridica impressa da quella norma, unitamente all’art. 9 e alle disposizioni internazionali pertinenti, che la questione sottoposta alla Corte meriterebbe di essere interpretata.

Tuttavia, occorre osservare in premessa che, in assenza dell’adesione della Svizzera al Primo Protocollo, la Corte di Strasburgo è giunta a concludere che non vi sia stata violazione dell’art.9, limitando il proprio giudizio alla verifica di compatibilità con tale parametro convenzionale in quanto la libertà educativa dei genitori costituisce uno dei profili qualificanti del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

Il primo punto sul quale conviene soffermarsi riguarda il fatto che i giudici europei vedono nel rifiuto delle autorità scolastiche di accordare la dispensa invocata dai ricorrenti un’ingerenza – ancorché legittima - nel diritto dei genitori di manifestare la propria fede religiosa.

In proposito, la circostanza per la quale la decisione della famiglia non poggia su un preciso dettato coranico quanto, piuttosto, su convinzioni personali, non fa venir meno, ad avviso della Corte, il diritto dei genitori di vedersi riconosciuta la legittimità di un comportamento nel quale si esprime il proprio credo.

Siamo in presenza di un argomento più volte sollevato dai giudici europei e rispetto al quale sembra ormai farsi strada un approccio in parte innovativo rispetto alla giurisprudenza più risalente. Il pensiero va immediatamente al celebre caso *Eweida (Eweida and Others v. The United Kingdom 2013)* nel quale si poneva in discussione il diritto di una dipendente della British Airways di indossare sopra la divisa una catenina con una croce cristiana. Accogliendo nel merito il ricorso della signora, i giudici europei sostengono che sia irrilevante il fatto che indossare un crocifisso non risponde ad una prescrizione né tanto meno ad un comando nella religione cristiana. Ciò cui occorre dare riguardo, scrive la Corte, è il valore religioso soggettivo che il fedele attribuisce a quel dato comportamento.

In precedenza, non sempre i giudici di Strasburgo si erano mostrati altrettanto attenti a cogliere e valorizzare la natura intima e personale delle scelte religiose individuali. La Corte, ad esempio, non aveva trovato nulla da ridire nel comportamento delle autorità giurisdizionali nazionali le quali si erano rivolte ai leader religiosi locali, con lo scopo di accertare se un certo comportamento contestato al ricorrente dovesse considerarsi imposto dalla religione di appartenenza e meritasse quindi la tutela garantita dall’art. 9 (*Kosteski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2006*).

Con la decisione *Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse* si conferma l’orientamento espresso nel caso *Eweida*, inaugurando un nuovo *pattern* che sembra condurre i giudici di Strasburgo verso un *“individual approach”* (M.D. Evans:2008) attento alla dimensione soggettiva che connota e riempie di significato il triplice riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

È indubbio, al riguardo, che la religione sia oggi vissuta sempre più comunemente come fattore identitario personale, che contribuisce al pari di altri a costruire la personalità individuale. Questo processo di costruzione identitaria - di cui la fede religiosa è una componente non certo marginale – si articola secondo percorsi mutevoli, in un continuo riorientarsi tra le credenze e le forme di spiritualità.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Il risultato è un intreccio tra dinamiche individuali e istituzionali della religione, queste ultime enfatizzate da un’altra tendenza, anch’essa rinvenibile nella giurisprudenza di Strasburgo, il c.d. “*State – oriented approach*”. In virtù di tale approccio, si attribuisce rilievo da un lato, al ruolo dello Stato quale “regolatore imparziale” del pluralismo religioso (*Leyla Şahin v. Turkey* 2005), dall’altro, ai soggetti religiosi istituzionali, garanti e interpreti dell’ortodossia nelle questioni interne ed esterne alla comunità (*Pichon and Sajous v. France* 2001; *Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia* 2006; *Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldova v. Moldova* 2007).

Peraltro, l’adozione di un “*individual approach*” non esime la Corte dal dover operare un bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda processuale che, nel caso in esame, investe in primo luogo l’indipendenza delle istituzioni educative.

3. Lo spazio dell’autonomia della scuola nel conflitto con l’autorità genitoriale

L’autonomia delle istituzioni scolastiche, atteso il loro carattere necessario per la formazione delle giovani generazioni, non può essere intesa unicamente sul piano organizzativo ma deve estendersi, inevitabilmente, agli aspetti pedagogici e dunque ai programmi scolastici. È su questo versante che si snodano i successivi argomenti della Corte, la quale evidenzia come, pur avendo effettivamente ingerito nell’esercizio delle libertà convenzionali dei ricorrenti, le autorità scolastiche hanno agito allo scopo di proteggere i diritti, le libertà altrui e l’ordine pubblico, così come previsto all’art. 9 par.2 CEDU.

In particolare, l’obiettivo perseguito dalla scuola (anche attraverso le attività sportive) è quello di rafforzare l’integrazione degli alunni (soprattutto stranieri), il rispetto degli obblighi scolastici e la parità tra i sessi, con l’intento di evitare ogni forma di esclusione sociale, tanto più pericolosa in un contesto multiculturale.

Quanto alla valutazione intorno alla necessità in una società democratica e alla proporzionalità della misura contestata, si fa osservare come il diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie convinzioni non possa risolversi nella pretesa che le autorità scolastiche elaborino un programma educativo “ritagliato” intorno alle esigenze delle singole famiglie, con l’effetto di vanificare, di fatto, l’offerta formativa e di frammentare l’esperienza scolastica degli alunni.

In proposito, giova ricordare quanto previsto all’art. 2 del già richiamato Primo Protocollo CEDU che, come è noto, costituisce *lex specialis* rispetto all’art.9 e nasce con l’intento precipuo di impedire il ritorno a quelle forme di indottrinamento di Stato che tanto pesantemente avevano inciso sulla formazione degli alunni durante il periodo prebellico dei regimi autoritari. Sancendo che lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare che l’educazione sia conforme alle proprie convinzioni religiose e filosofiche, la Convenzione europea mira ad assicurare il principio della priorità del ruolo della famiglia nel campo dei diritti educativi.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea fa proprio questo principio ancorandolo, tuttavia, alle «leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio» (art. 14, par.3). Sul piano internazionale, attraverso due disposizioni di analogo contenuto, anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 18) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 13), impegnano gli Stati contraenti a rispettare il diritto dei genitori di provvedere all’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Pur in un mutato contesto storico, il valore impresso nella rete di disposizioni richiamate mostra una perdurante validità, a condizione, tuttavia, che il suo esercizio sia bilanciato da un’adeguata tutela



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

dell’autonomia delle scelte educative scolastiche. Poiché la finalità resta, in ogni caso, la protezione del minore, la Corte europea ha, in più occasioni, fatto leva sulla libertà della scuola trovando in quest’ultima un valido ancoraggio per venire incontro al bambino nelle situazioni che lo vedono in conflitto con la famiglia. Basti citare il caso dei genitori che intendono rinunciare alla scuola primaria, assumendosi in proprio il compito di istruirli: i giudici di Strasburgo hanno giudicato tale scelta lesiva dell’interesse del minore, il quale viene esposto al rischio di una carenza nell’insegnamento e a future difficoltà nell’interazione con i coetanei (*Konrad and Others v. Germany* 2006; Commissione EDU, *B.N. and S. N. v. Sweden* 1993; Id., *Leuffen v. Germany* 1992).

È dunque in primo luogo la garanzia del minore a giustificare l’argomento per cui le autorità scolastiche godono di un proprio diritto di formulare i progetti educativi in base a criteri pedagogici e scientifici e di applicarli nei curricula (Corte EDU, *Lautsi v. Italy* 2011). Per gli stessi motivi, laddove gli insegnamenti siano svolti con metodo critico, imparziale ed obiettivo, la Corte non ravvisa la necessità di consentire un esonero totale, pur se motivato dalle convinzioni religiose e morali dei genitori (*Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, 7.12.1976, n. ric. 5095/71, 5920/72, 5926/72; *Jimenez Alonso e Jimenez Merino c. Spagna*, 25.5.2000, n. ric. 51188/99; *Dojan c. Germania*, 13.9.2011, n. ric. 319/08).

Diversamente, qualora si accerti l’assenza dei suddetti requisiti, si richiederà una modifica dell’insegnamento ovvero la facoltà per i genitori di ottenere una dispensa (*Folgerø et al. c. Norvegia*, dec. 29.6.2007, n. ric. 15472/02; *Zengin c. Turchia*, dec. 9.10.2007, n. ric. 1448/04), come suggerito dall’OSCE nei Principi – Guida di Toledo (OSCE/ODIHR, 2007).

Al di fuori delle situazioni citate, la Corte ricorda che l’art. 9 non contempla un diritto “a non essere esposti a convinzioni contrarie alle proprie” (*Appel - Irrgang c. Germania* 2009). Merita ricordare, infine, che la questione dell’educazione delle nuove generazioni riveste un’importanza centrale ai fini della costruzione di una società aperta, tollerante e pluralista, obiettivo intorno al quale si incentra gran parte dell’azione europea in materia di libertà fondamentali (*Handyside v. The United Kingdom* 1976).

4. La posta in gioco: l’uguaglianza di genere nell’educazione dei minori.

Quanto finora osservato in merito ai diritti delle famiglie e delle istituzioni scolastiche non deve far dimenticare che, come osservato all’inizio, al centro del complesso sistema di interessi e di garanzie approntato dal diritto internazionale vi è, in ultima istanza, il minore, cui sono riconosciuti autonomi diritti di educazione e di libertà religiosa, da esercitare in armonia con il proprio processo evolutivo.

Prima di tutto, occorre interpretare il concetto di educazione in modo ampio, ovvero, come suggerisce il Comitato per i diritti del fanciullo, «far beyond formal schooling to embrace the broad range of life experiences and learning processes which enable children, individually and collectively, to develop their personalities, talents and abilities and to live a full and satisfying life within society» (General Comment 1 (2001) *The Aims of Education* CRC/GC/2001/1).

Alla luce dei parametri internazionali e convenzionali richiamati, la decisione della Corte europea nel caso *Osmanoğlu* si inserisce correttamente entro la cornice di obiettivi e valori che sorreggono il riconoscimento ai minori del diritto all’educazione in condizione di uguaglianza (art. 28 CRC).

In linea con quanto affermato dal governo svizzero e avvalorato dalla Corte, infatti, istruzione ed educazione devono orientare i giovani al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, delle proprie radici e dei valori nazionali, intendendo per tali sia quelli del luogo in cui risiedono sia quelli dei Paesi di provenienza o di altre civiltà (cfr. art. 29 par.1 CRC).

La partecipazione, nei limiti del possibile, a tutte le attività formative offerte dalla scuola, in un clima di



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

apertura e di condivisione, realizzano l’obiettivo di preparare il bambino «for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin» (art. 29, par.1 d CRC).

I valori della mutua comprensione e del rispetto dei diritti fondamentali sono espressi anche nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali: «education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. (...) education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace» (art. 13 par.1).

Avendo presenti gli obiettivi dell’integrazione e dell’inclusione sociale, ogni situazione di discriminazione all’interno della scuola deve essere accuratamente evitata e combattuta (art. 2 CRC, art. 2, 26 ICCPR). Adottare misure contro le disuguaglianze può significare, in alcuni casi, accettare il corrispondente sacrificio di un diritto fondamentale, quale è quello dei genitori al rispetto della libertà religiosa.

Con riferimento al caso che stiamo esaminando, non si può non osservare che un eventuale accoglimento della richiesta dei genitori avrebbe comportato una penalizzazione per le bambine rispetto ai loro coetanei maschi. Ben oltre, infatti, la questione dell’attività fisica specifica (che ovviamente, come assicurano i genitori, potrebbe essere svolta anche in corsi privati per sole donne), ciò che viene in rilievo è la possibilità di sviluppare le capacità di interazione in ambiente misto e l’importanza di tale apprendimento allo scopo di integrarsi correttamente in una società che vede uomini e donne occupare il medesimo spazio pubblico in condizioni di parità.

A ben vedere, si tratta di garantire quell’uguaglianza di condizioni di partenza che può dirsi concretamente negata quando un curriculum scolastico non sia in linea con il principio dell’uguaglianza di genere o allorché vengano proposte soluzioni che nella sostanza limitano la possibilità per le bambine di beneficiare di tutte le opportunità offerte dalla scuola (Comitato per i diritti del fanciullo, *General Comment* n.1 (2001) CRC/C/OP/1 par. 10).

In questi casi, infatti, si vanifica l’opera di inclusione sociale che le istituzioni scolastiche sono chiamate a edificare, non da ultimo, sull’uguaglianza e la pari dignità di uomini e donne.

Precedenti giurisprudenziali richiamati:

Corte Edu, dec. 15 gennaio 2013, *Eweida and Others v. The United Kingdom*, ric. n. 48420/10 et alii; dec. 13 aprile 2006, *Kosteski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, ric. n. 55170/00; dec. 10 novembre 2005, *Leyla Şahin v. Turkey*, ric. n. 44774/98; dec. 2 ottobre 2001, *Pichon and Sajous v. France*, ric. n. 49854/99; dec. 5 ottobre 2006, *Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia*, ric. n. 72881/01; dec. 27 febbraio 2007, *Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldova v. Moldova*, ric. n. 952/03; dec. 11 settembre 2006, *Konrad and Others v. Germany*, ric. n. 35504/03; dec. 18 marzo 2011, *Lautsi v. Italy*, ric. n. 30814/06; dec. 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark*, ric. n. 5095/71, 5920/72, 5926/72; dec. 25 maggio 2000, *Jimenez Alonso and Jimenez Merino v. Spain*, ric. n. 51188/99; dec. 13 settembre 2011, *Dojan v. Germany*, ric. n. 319/08; dec. 29 giugno 2007, *Folgerø et al. v. Norway*, ric. n. 15472/02; dec. 9 ottobre 2007, *Zengin v. Turkey*, ric. n. 1448/04; dec. 6 ottobre 2009, *Appel - Irrgang v. Germany*, ric. n. 45216/07; dec. 7 dicembre 1976, *Handyside v. The United Kingdom*,



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ric. n. 5493/72; Commissione EDU, dec. 30 giugno 1993, *B.N. and S. N. v. Sweden*, ric. n. 17678/91; dec. 9 luglio 1992, *Leuffen v. Germany*, ric. n. 19844/92.

Profili di diritto interno

Artt. 19, 29, 30, 33, 34, 117 c.3 Cost.; Corte di Cassazione, S.U., ord. 5 febbraio 2008, n. 2656.

Riferimenti bibliografici

ALSTON P., PARKER S., SEYMOUR J. (eds.), *Children, Rights and the Law*, Clarendon, Oxford, 1992.

ANGELETTI S., *Autonomia dell'istruzione pubblica, insegnamenti religiosi non confessionali e libertà educativa dei genitori. Una lettura alla luce dell'art. 2 del Protocollo n.1 CEDU*, in L. Cassetti (a cura di), *Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 171-190.

ANGELETTI S., *Kosteski c. Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in R. Coppola, C. Ventrella (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari, Cacucci, 2012, pp. 495-503.

ANGELETTI S., *Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite*, Giappichelli, Torino, 2008.

BREMS E., *Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, M. Nijhoff, Leiden, 2006.

CARDIA C., *Il problema della scuola*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, www.statoechiese.it, novembre 2010.

DURISOTTO D., *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011.

EVANS C., *Religious Education in Public Schools: an International Human Rights Perspective*, in *Human Rights Law Review*, 8, 2008, pp. 449-473.

EVANS M.D., *Freedom of Religion and the European Convention on Human Rights: Approaches, Trends and Tensions*, in P. CANE, C. EVANS, Z. ROBINSON (eds.), *Law and Religion in Theoretical and Historical Context*, CUP, Cambridge, 2008, pp. 291-315.

FERRARI S., *L'enseignement des religions en Europe. Un aperçu juridique*, in J.P. WILLAIME (ed.), *Des Maitres et des Dieux. Ecoles et Religions en Europe*, Berlin, Paris, 2005, pp. 31-39.

FIORITA N., *Scuola pubblica e religioni*, La Libellula, Tricase (LE), 2012.



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

FREEMAN M., *Art. 3 The Best Interests of the Child. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, M. Nijhoff, Boston, 2007.

JACKSON R., MIEDEMA S., WEISSE W., WILLAIME J.P. (eds.), *Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates*, Waxmann, Münster, 2007, pp. 27-55.

KILKELLY U., *The Child and the European Convention on Human Rights*, Ashgate, Aldershot, 1999.

LANGLAUDE S., *The Right of the Child to Religious Freedom in International Law*, M. Nijhoff, Leiden, 2007.

SANTORO R., *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004.

SCHREINER P., KRAFT F., WRIGHT A. (eds.), *Good Practice in Religious Education in Europe: Examples and Perspectives of Primary Schools*, LIT Verlag, Münster, 2007.

SHAH P., FOBLETS M.C., ROHE M. (eds.), *Family, Religion and Law. Cultural Encounters in Europe*, Routledge, London & New York, 2016.

Contributo realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca coordinato dalla prof.ssa Luisa Casseti e ammesso al finanziamento della Ricerca di base (Regolamento 2015) del Dipartimento di Giurisprudenza (Università degli Studi di Perugia).

(06.02.2017)

Silvia Angeletti